

Specifiche Operative

ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio Comunale

Art. 114 – Scale ed ascensori

Testo redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio
e approvato con determina dirigenziale n° 2008/23/0047 del 29/12/2008

Art. 114 – Scale ed ascensori

1. Tutte le scale principali dei fabbricati con tre o più piani abitabili devono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a m 1,20 nel caso di nuove costruzioni e m 1 nel caso di restauri e ristrutturazioni.
2. Per gli edifici con meno di tre piani abitabili e per le abitazioni che godono di scala singola la larghezza non deve essere inferiore a m 1 nel caso di nuove costruzioni e m 0,80 nel caso di restauri o ristrutturazioni. Le scale possono essere aerate ed illuminate artificialmente.
3. Per le scale non principali ma che costituiscono unica via di transito da e per i locali anche accessori (eccezione fatta per le scale di servizio di accesso ad impianti, scale retrattili per ispezione dei sottotetti, ecc.) la larghezza non dovrà mai scendere sotto m 0,70. Le scale a chiocciola sono consentite esclusivamente come accesso a locali di servizio e/o soppalchi, o come secondo accesso a locali principali.
4. Per gli edifici di uso collettivo si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
5. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
6. In tutti i casi in cui sia d'obbligo l'ascensore esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozine per i minorati fisici, fatte salve possibili deroghe nel caso di interventi su edifici esistenti.
7. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, debbono essere attuate adeguate provvidenze atte a garantire un idoneo isolamento acustico.

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

8. Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore m 0,5 dal piano su cui prospettano, devono avere altezza minima di m 1; eventuali forature devono essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro e non presentare un disegno che le renda facilmente scalabili, possono fare eccezione le situazioni esistenti alla data di approvazione del presente regolamento.

INDICAZIONI SPECIFICHE

Comma 1

Le indicazioni del comma 1 devono venire interpretate alla luce delle disposizioni del D.M.236/89, applicabile agli edifici privati o di edilizia residenziale pubblica, che prevede, sia nell'ambito delle nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazioni di edifici esistenti, che tutte le scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico debbano avere larghezza minima di m.1,20 (cfr. art.8. punto 8.1.10): pertanto, la riduzione a m. 1 prevista dall'articolo è applicabile, limitatamente agli interventi di restauro e ristrutturazione, solo alle scale interne delle abitazioni: le scale di uso comune dovranno, in via generale, avere larghezza minima pari a m.1,20.

Comma 2

Analogamente a quanto indicato al precedente comma, anche le disposizioni di cui al presente comma devono essere interpretate alla luce del suddetto D.M.236/89: pertanto, anche nel caso di edifici con meno di tre piani abitabili, le scale di uso comune devono avere larghezza minima di m.1,20; negli altri casi, si applicano le disposizioni del regolamento edilizio e, pertanto, per le nuove costruzioni la larghezza minima dovrà essere pari a m.1,00 e negli interventi di restauro e ristrutturazione a m. 0,80.

Comma 3

Le scale secondarie non devono mai presentare larghezza inferiore a m.0,70, tranne nei casi indicati (scale di servizio di accesso ad impianti, scale retrattili per ispezione dei sottotetti, ecc.); tale larghezza minima, tuttavia, è ammissibile solo nei casi di accesso a singoli locali accessori e negli interventi di ristrutturazione, mentre, in generale, deve essere rispettata la dimensione minima di m.0,80; scale a chiocciola di dimensioni inferiori a m. 0,70 sono consentite solo per l'accesso a singoli locali di servizio e /o come secondo accesso a locali raggiungibili autonomamente dall'esterno a mediante altra scala principale.

Comma 5

Al fine di garantire agevolmente la possibilità di installazione di servoscala, nonché in ottemperanza ai principi della Legge 13/89 e alle disposizioni del D.M. 236/89, sono, in tutti i casi, vietati i gradini "a zampa d'oca"(quelli, cioè, di forma triangolare con larghezza pari o prossima allo zero in corrispondenza del lato interno della rampa); per le scale non principali e nei casi di ristrutturazione di abitazioni che godano di scala singola, in presenza di gradini di forma trapezoidale, questi dovranno avere larghezza libera nel punto più stretto della pedata almeno pari a 10 cm.

Per le disposizioni in materia di ascensori si rinvia alle disposizioni del D.M. 236/89.

Comma 6

Anche per le disposizioni di cui al presente comma si rinvia alla normativa di cui al D.M. 236/89.

Comma 8

L'eccezione prevista rispetto alla norma generale, riguardante gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio (10 luglio 2006) si riferisce principalmente ai casi di edifici o

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

manufatti di particolare pregio architettonico; negli altri casi, negli interventi di ristrutturazione si dovrà procedere all'eventuale adeguamento.